

Pubblicato il 03/09/2026

N. 01116 /2026 REG.PROV.COLL.
N. 00808/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 808 del 2026, proposto dal signor [REDACTED]

[REDACTED], rappresentato e difeso dagli avvocati [REDACTED]

[REDACTED], che si dichiarano antistatario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero dell'Istruzione e del Merito, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna e l'Ufficio Scolastico Territoriale di Cagliari, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale di Cagliari, domiciliataria in Cagliari, via Nuoro n. 50;

per l'annullamento

del provvedimento di pubblicazione delle graduatorie GPS della provincia di Cagliari prot. n. 584 del 22.07.2026, nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi i provvedimenti di decurtazione dei 28 punti per ciascuna classe di concorso, e degli esiti delle procedure di conferimento delle supplenze medio tempore adottati; per la rettifica del punteggio attribuito al ricorrente nelle GPS di I fascia per le classi di concorso ADMM e ADSS, con riconoscimento degli ulteriori 28 punti per ciascuna classe di concorso ai sensi dei punti A.1 e A.2 della Tabella A/7 allegata all'O.M. che disciplina le GPS per il biennio 2026/2028, e conseguente ricollocazione nella corretta posizione in graduatoria

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna e dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Cagliari;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 settembre 2026 il Presidente Giulia Ferrari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

FATTO e DIRITTO

Rilevato che nella suddetta camera di consiglio il Collegio, chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare di sospensiva dell'atto impugnato, ha deciso di definire immediatamente il giudizio nel merito con sentenza resa ai sensi dell'art. 60 c.p.a., e ne ha dato comunicazione ai difensori presenti delle parti in causa (comunicazione riportata a verbale), che nulla hanno eccepito sul punto;

Considerato che è impugnata la graduatoria GPS della provincia di Cagliari di I fascia per le classi di concorso ADMM (Sostegno Scuola Secondaria di I grado) e ADSS

(Sostegno Scuola Secondaria di II grado), approvate con delibera n. 584 del 22 luglio 2026;

Considerato che le graduatorie sono state impugnate nella parte in cui al ricorrente sono stati attribuiti soli 8 punti per il titolo di accesso a ciascuna classe di concorso, in luogo dei 36 punti spettanti;

Considerato che – come comunicato alle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. – il ricorso esula dalla giurisdizione dell'adito giudice amministrativo e tale rilievo inibisce al Collegio di dichiarare la cessazione della materia del contendere, come richiesto dal ricorrente con memoria depositata il 31 agosto 2026;

Considerato infatti che in tema di personale docente, nelle controversie concernenti la legittimità della regolamentazione delle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze in ambito scolastico, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario - venendo in considerazione atti ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001, di fronte ai quali sussistono soltanto diritti soggettivi - in quanto le procedure relative alla formazione e all'aggiornamento delle predette graduatorie non si configurano come procedure concorsuali, non implicando alcuna valutazione discrezionale ed essendo finalizzate unicamente all'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili; la giurisdizione del giudice amministrativo resta, di conseguenza, limitata alle controversie nelle quali, secondo il criterio del *petitum* sostanziale, la questione involga direttamente la validità dell'atto amministrativo di carattere generale, o di quello regolamentare, che disciplina l'accesso alle graduatorie e, solo quale conseguenza dell'annullamento di tale atto, la tutela della posizione individuale dell'aspirante all'inserimento in una determinata graduatoria (Cass. civ., sez. un., ord., 19 aprile 2023, n. 10538);

Considerato che a tale conclusione è pervenuto anche il giudice amministrativo (Cons. Stato, sez. I, 17 giugno 2024, n. 779; id., sez. VI, 7 settembre 2021, n. 6230; id. 28 gennaio 2016, n. 295) sul rilievo che l'inserimento nelle graduatorie provinciali delle supplenze dipende, in via esclusiva, dal possesso dei titoli e dal rispetto delle modalità e termini di presentazione previsti dai relativi atti regolatori, con conseguente esercizio, da parte dell'amministrazione, di poteri vincolati di verifica ed accertamento dei requisiti di legge;

Ritenuto pertanto che la controversia in esame esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo adito e andrà eventualmente riproposta dinnanzi al giudice ordinario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 c.p.a..

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), Dichiara il difetto giurisdizione del giudice amministrativo adito per essere competente il giudice ordinario, dinanzi al quale il ricorso deve eventualmente essere riproposto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 c.p.a..

Compensa tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 2 settembre 2026 con l'intervento dei magistrati:

Giulia Ferrari, Presidente, Estensore

Antonio Plaisant, Consigliere

Gabriele Serra, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Giulia Ferrari

IL SEGRETARIO